Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 322

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 24 novembre 1980 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi	ordinari		L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza supplementi	ordinari		L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla **Gazzetta Ufficiale 1981.**

I Signori abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221 - 85082149.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1979

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1979, n. **987**.
Istituzione di un istituto d'arte in Rieti . . Pag. 10187

Errata-corrige (Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1980, n. 212) . . . . Pag. 10187

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 *novembre* 1980.
Dichiarazione di calamità naturale ai sensi dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, per la situazione insorta a seguito degli eventi sismici che hanno colpito i territori delle regioni Basilicata e Campania e nomina del commissario . . . . Pag. 10187

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1980.
Abilitazione alla sezione di credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio con la C.E.C.A. . . . . . . Pag. 10188

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1980.
Proroga a quarantotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sette Geri, in Genova-Sestri Ponente. Pag. 10188

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1980.
Sospensione degli atti esecutivi esattoriali intrapresi nei confronti della S.p.a. Mediterranea cordami, in Cercola. Pag. 10188

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1980.
Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dall'Istituto nazionale di fisica nucleare, in Frascati. Pag. 10189

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1980.
Dilazione nel versamento delle entrate da parte dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Sannazzaro de' Burgondi . . . . Pag. 10189

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1980.
Dilazione nel versamento delle entrate da parte dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Caraglio. Pag. 10190

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1980.
Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Fratelli Fontana, in Terni . Pag. 10191

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1980.
Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. Salvatore Piccolo e C., in Ponticelli. Pag. 10191

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1980.
Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amiafur, in Radicofani, stabilimento di Abbadia S. Salvatore e Radicofani . . . . Pag. 10191

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1980.
Proroga fino al 30 novembre 1980 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Milano e Monza della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano . . . . . . Pag. 10192

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1980.
Proroga al 29 settembre 1980 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dagli stabilimenti di Cornaredo e di Milano, via Corsica, nonché della sede amministrativa, tecnica e commerciale di Milano della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano . Pag. 10192

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1980.
Proroga al 24 novembre 1980 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Varese della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano . . . . Pag. 10193

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1980.
Proroga fino al 31 dicembre 1980 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi in Milano e Monza della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano Pag. 10193

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1980.
Proroga al 31 dicembre 1980 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dagli stabilimenti di Cornaredo e di Milano, via Corsica, nonchè della sede amministrativa, tecnica e commerciale di Milano della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano . . . . Pag. 10193

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1980.
Proroga al 31 dicembre 1980 dèl trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Varese della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano . Pag. 10194

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1980.
Proroga al 31 dicembre 1980 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Segrate della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano . . . . Pag. 10194

COMUNITA' EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee . . Pag. 10195

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del bilancio e della programmazione economica - Comitato interministeriale per la programmazione economica: Deliberazione 7 novembre 1980. Riparto tra regioni e province autonome dello stanziamento di lire 300 miliardi di cui all'art. 1 della legge n. 403/77, per l'anno finanziario 1980 . . . . Pag. 10195

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 10196

CONCORSI ED ESAMI

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Concorso, per titoli, a quarantotto posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Chieti . . . . . . Pag. 10197

Istituto chirurgico ortopedico « Regina Maria Adelaide » di Torino: Concorsi a posti di personale sanitario medico. Pag. 10200

Ospedale « S. Francesco » di Barga: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . Pag. 10200

Ospedale « M. Giannuzzi » di Manduria: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . Pag. 10200

Ospedale civico e Benfratelli di Palermo: Concorso ad un posto di aiuto del servizio di fisioterapia e recupero funzionale . . . . Pag. 10200

Ospedale « B. Eustachio » di S. Severino Marche: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di pronto soccorso . . . . Pag. 10200

Ospedale civile di Cattolica: Concorso a due posti di assistente di chirurgia generale . . . . Pag. 10200

Ospedale civile « V. Emanuele III » di Gorizia: Concorso a due posti di assistente di chirurgia generale Pag. 10201

Ospedale civile « Umberto I » di Nocera Inferiore: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 10201

Ospedale « L. Crespellani » di Cagliari: Aumento a sette del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad assistente di anestesia e rianimazione . . . Pag. 10201

Ospedale « Di Tinchi » di Pisticci: Concorso ad un posto di primario di pediatria . . . . Pag. 10201

Ospedale di Bolzano: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 10201

Ospedale « M. Bufalini » di Cesena: Concorso a due posti di assistente anestesista . . . . Pag. 10201

Ospedale « G. F. Ingrassia » di Palermo: Concorso ad un posto di assistente di radiologia . . . . . . Pag. 10202

Istituti ospedalieri valdesi di Torre Pellice: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 10202

Opere pie ospitaliere di Alessandria: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 10202

Regione Toscana - Unità sanitaria locale n. 8 « Area pistoiese », in Pistoia: Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologia presso l'ospedale di S. Marcello Pistoiese . . Pag. 10202

Istituto regionale di medicina fisica e riabilitazione di Udine: Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione . . . . Pag. 10202

Ospedale « C. Basilotta » di Nicosia: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia. Pag. 10202

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1980, n. 45.
Intervento regionale per la ricostruzione delle aree centrali dei comuni disastrati dai sismi del 1976 Pag. 10203

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1980, n. 46.
Norme aggiuntive e di attuazione degli articoli 10, 11 e 28 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 . . . Pag. 10205

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1980, n. 47.
Intervento straordinario a favore dell'attività della « Cantieri Alto Adriatico S.p.a. » di Muggia . . . . Pag. 10206

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1980, n. 48.
Interventi straordinari per la riparazione dei danni provocati dall'esplosione avvenuta il 12 ottobre 1979 a Tauriano di Spilimbergo . . . . Pag. 10207

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1980, n. 49.
Interventi nel settore dell'edilizia abitativa Pag. 10208

Regione Sardegna

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1980, n. 22.
Posizione e trattamento dei dipendenti della regione Sardegna eletti a cariche presso enti autonomi territoriali. Pag. 10212

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1980, n. 23.
Approvazione dello statuto della XVII comunità montana denominata « Dell'Alta Marmilla » . . . . . Pag. 10212

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1980, n. 24.
Approvazione dello statuto della XV Comunità montana denominata «Del Barigadu» . . . . Pag. 10212

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1980, n. 25.
Norme per l'applicazione nella regione Sardegna dell'art. 17 della legge 2 maggio 1977, n. 192 - Contributi per progettazione, costruzione, ampliamento ed adeguamento degli impianti di depurazione di molluschi eduli lamellibranchi . . . . Pag. 10212

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1980, n. 26.
Abrogazione della legge regionale 29 luglio 1975, n. 31 - Recepimento del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria eseguiti in amministrazione diretta dai consorzi di bonifica e dei contratti integrativi regionali stipulati fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro vigenti nel territorio della Sardegna . . . . Pag. 10213

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1980, n. 27.
Autorizzazione all'amministrazione regionale a pagare prestazioni effettuate nell'ambito dell'attività di formazione professionale di riconversione dei lavoratori in cassa integrazione guadagni . . . . Pag. 10213

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1980, n. 28.
Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale 30 novembre 1979, n. 135, relativo al prelevamento della somma di L. 5.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 02153 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979 . . . . . . Pag. 10214

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1980, n. 29.
Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale 4 dicembre 1978, n. 143, relativo al prelevamento della somma di L. 40.000.000 al fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 04032 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978 . . . . Pag. 10214

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1980, n. 30.
Disposizioni per l'attuazione del progetto di promozione per i comparti vitivinicolo, ortofrutticolo e lattiero-caseario, previsto dal programma di intervento per gli anni 1976-78 . . . . Pag. 10214

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1980, n. 31.
Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale 31 luglio 1979, n. 87, relativo al prelevamento della somma di L. 15.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del cap. 04095 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli enti locali finanze ed urbanistica del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979 . . . . Pag. 10215

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1980, n. 32.
Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale 17 luglio 1979, n. 75, relativo al prelevamento della somma di L. 500.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del cap. 12193 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato all'igiene e sanità del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979 . . . . Pag. 10215

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1980, n. 33.
Adeguamento degli interventi finanziari regionali a favore delle cooperative agricole . . . . Pag. 10215

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1980, n. 34.
Disposizioni per la corresponsione al personale aggregato agli uffici centrali elettorali ed alle preture in occasione delle elezioni del giugno 1979 dei compensi per le prestazioni effettuate . . . . Pag. 10216

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1979, n. 987.

Istituzione di un istituto d'arte in Rieti.

N. 987. Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, viene istituito in Rieti, a decorrere dal 10 settembre 1979, un istituto d'arte con le sezioni di « arte della ceramica », « arte dei metalli » e « arte del tessuto » e ne vengono approvati la tabella organica e lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1980
Registro n. 106 *Istruzione, foglio n.* 272

ERRATA-CORRIGE

(Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1980, n. 212)

Nel decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1980, n. 212, concernente modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 7 giugno 1980, il primo insegnamento del primo anno della scuola speciale di preparazione per tecnici di colpocitologia deve intendersi « *cariologia* » e non « *cardiologia* ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 1980.

Dichiarazione di calamità naturale ai sensi dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, per la situazione insorta a seguito degli eventi sismici che hanno colpito i territori delle regioni Basilicata e Campania e nomina del commissario.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità;

Ritenuto che per effetto del sisma verificatosi il 23 novembre 1980 si è determinata nelle regioni Basilicata e Campania una situazione che richiede, per la sua particolare gravità e complessità, la dichiarazione di calamità naturale;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

La situazione insorta a seguito degli eventi sismici che hanno colpito i territori delle regioni indicate in epigrafe è dichiarata calamità naturale di particolare gravità.

L'on. Giuseppe Zamberletti, deputato al Parlamento, è nominato commissario con i compiti previsti dal quarto e quinto comma dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

Il presente decreto ha effetto immediato.

Roma, addì 24 novembre 1980

FORLANI — ROGNONI

(10691)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1980.

Abilitazione alla sezione di credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio con la C.E.C.A.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 novembre 1976, n. 796, relativa alla garanzia statale per i rischi di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla C.E.C.A. e dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1978 che reca norme di attuazione della citata legge 30 novembre 1976, n. 796;

Vista la domanda del 10 giugno 1980 con la quale la sezione di credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde (CA.RI.PLO.) ha chiesto, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della citata legge 30 novembre 1976, n. 796, l'abilitazione a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia statale per i rischi di cambio con la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.);

Visto il bilancio al 31 dicembre 1978 della predetta sezione;

Vista la dichiarazione rilasciata in data 26 febbraio 1979 dalla camera di commercio di Milano;

Vista la nota del 4 luglio 1980 con la quale la Banca d'Italia ha rilasciato il proprio nulla osta per l'assunzione di prestiti in valuta estera con la C.E.C.A. da parte della cennata sezione di credito fondiario;

Ritenuto che la domanda e la documentazione presentate sono conformi alle disposizioni della legge n. 796/1976 e del decreto ministeriale 11 gennaio 1978;

Decreta:

La sezione di credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde (CA.RI.PLO.) fatti salvi gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione bancaria, è abilitata, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 novembre 1976, n. 796, a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio, con la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(10601)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1980.

Proroga a quarantotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sette Geri, in Genova-Sestri Ponente.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 27 gennaio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sette Geri, con sede in Genova-Sestri Ponente, con effetto dal 1° ottobre 1976;

Visti i decreti ministeriali 4 giugno 1977, 4 agosto 1977, 6 marzo 1978, 1° agosto 1978, 9 febbraio 1978, 1° agosto 1979 e 29 febbraio 1980 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sette Geri, con sede legale in Genova-Sestri Ponente, è prolungata a quarantotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1980

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
QUATTRONE

p. *Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
ABIS

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
MAZZOLI

(10437)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1980.

Sospensione degli atti esecutivi esattoriali intrapresi nei confronti della S.p.a. Mediterranea cordami, in Cercola.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Vista l'istanza prodotta il 27 marzo 1980, con la quale la S.p.a. Mediterranea cordami, con sede in Cercola, chiede la sospensione degli atti esecutivi esattoriali posti in essere nei suoi confronti per il recupero del complessivo carico tributario di L. 23.263.645, costituito dall'imposta di ricchezza mobile cat. B e relativi interessi, afferente gli anni 1971, 1972, 1973, iscritto nei ruoli suppletivi di aprile 1979 e dall'imposta sulle società e relativi interessi, afferente gli anni 1970, 1971, 1972, 1973, iscritto nei ruoli speciali di febbraio 1979, adducendo che non può corrispondere il predetto importo — relativo peraltro a redditi in contestazione — per indisponibilità di liquido, dovuta alle

gravi difficoltà finanziarie in cui è venuta a trovarsi per la mancanza di commesse, in conseguenza della nota crisi del settore tessile, e che il proseguimento dell'azione esecutiva esattoriale determinerebbe la cessazione dell'attività aziendale, con conseguente licenziamento delle maestranze;

Ritenuto che l'intendenza di finanza di Napoli ha fatto presente che sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento dall'attività produttiva della società Mediterranea cordami;

Considerato che la richiesta rientra nelle previsioni del quinto comma introdotto nell'art. 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 dall'articolo 4 della legge n. 46, concernente la sospensione della riscossione o degli atti esecutivi in presenza delle particolari condizioni previste nell'ultimo comma introdotto nell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, dall'art. 3 della stessa legge n. 46;

Decreta:

Gli atti esecutivi esattoriali intrapresi nei confronti della S.p.a. Mediterranea cordami per il recupero del carico tributario di L. 23.263.645 sono sospesi per un periodo di dodici mesi.

L'intendente di finanza di Napoli, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta società ai sensi dell'ultimo comma introdotto nell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46.

A garanzia del credito erariale l'esattore manterrà in vita gli atti esecutivi già posti in essere nei confronti della menzionata società.

La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(10509)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1980.

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dall'Istituto nazionale di fisica nucleare, in Frascati.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Vista l'istanza in data 22 settembre 1980, con la quale l'Istituto nazionale di fisica nucleare - I.N.F.N., con sede in Frascati, chiede la sospensione della riscossione del carico di L. 682.884.536, relativo alle soprattasse ed agli interessi iscritti a suo nome nei ruoli speciali di febbraio e settembre 1980, a seguito del ritardato versamento diretto delle ritenute alla fonte ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate sui compensi corrisposti al personale dipendente per gli anni dal 1974 al 1977. Tale richiesta è motivata dalla impossibilità di far fronte al pagamento del predetto importo per indisponibilità di liquido, a seguito di ritardi nell'erogazione dei fondi da parte dei competenti organi dello Stato e dalla considerazione che un procedimento esecutivo esattoriale determinerebbe l'inevitabile sospensione dell'attività scientifica dell'istituto, altamente qualificata anche in campo internazionale, con conseguente perdita del posto di lavoro per gli oltre mille dipendenti;

Ritenuto che l'intendenza di finanza di Roma ha espresso parere favorevole alla concessione della sospensione, stante la particolare attività svolta dall'istituto interessato, che è ente di diritto pubblico finanziato esclusivamente dallo Stato;

Ritenuto, altresì, che la richiesta rientra nelle previsioni del quinto comma introdotto nell'art. 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 dall'art. 4 della legge n. 46, concernente la sospensione della riscossione o degli atti esecutivi in presenza delle particolari condizioni previste dall'ultimo comma introdotto nell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 dall'art. 3 della stessa legge n. 46;

Decreta:

La riscossione del carico tributario di L. 682.884.536, dovuto dall'Istituto nazionale di fisica nucleare, è sospesa per un periodo di dodici mesi.

L'intendente di finanza di Roma, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dal menzionato istituto ai sensi dell'ultimo comma introdotto nell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46.

A garanzia del credito erariale, l'esattore, in via cautelare, manterrà in vità gli eventuali atti esecutivi sui beni strumentali ed immobili dell'istituto in parola.

La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(10508)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1980.

Dilazione nel versamento delle entrate da parte dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Sannazzaro de' Burgondi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, concernente dilazione e sospensione dei versamenti;

Vista l'istanza in data 8 ottobre 1980, con la quale la sig.ra Francesca Zampolini, titolare dell'esattoria consorziale delle imposte di Sannazzaro de' Burgondi chiede la concessione di una dilazione del versamento per l'importo complessivo di L. 1.930.346.760, relativo ad imposte IRPEF, pene pecuniarie ed accessori iscritto in due ruoli di emissione settembre 1980, a nome della ditta Giuseppe Tacchini, dei quali il primo, suppletivo per l'importo di L. 1.170.367.660, ripartito in due rate con scadenza novembre 1980 e febbraio 1981 e l'altro, speciale per l'importo di L. 759.979.100 in riscossione in unica soluzione a novembre 1980;

Viste le motivazioni addotte a sostegno della richiesta e consistenti nell'impossibilità di riscuotere il predetto carico in quanto l'insolvenza e la nullatenenza immobiliare e mobiliare del contribuente sono risultate già nel corso di una precedente azione esecutiva esperita su delega dell'esattoria di Pieve del Cairo;

Considerato che l'intendente di finanza di Pavia, su analogo avviso del competente ufficio distrettuale delle imposte dirette di Mede, ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza;

Considerato che, per fatti non imputabili all'esattore, la riscossione del carico d'imposta di cui trattasi risulta particolarmente difficile;

Considerato che l'importo di tali tributi incide notevolmente sul carico complessivo dei ruoli affidati all'esattore, rendendone eccessivamente onerosa l'anticipazione;

Ritenuto pertanto che la fattispecie prospettata rientra nella previsione di cui al secondo comma dell'art. 2 della citata legge n. 46;

Decreta:

Alla sig.ra Francesca Zampolini, titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Sannazzaro de' Burgondi, è concessa dilazione, fino alla scadenza della rata di novembre 1981, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.910.464.188 (lire unmiliardonovecentodiecimilioniquattrocentosessantaquattromilacentottantotto) corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al predetto carico di L. 1.930.346.760 iscritto a ruolo a nome della ditta Giuseppe Tacchini.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Pavia darà attuazione, con apposito provvedimento, al presente decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(10512)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1980.

Dilazione nel versamento delle entrate da parte dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Caraglio.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, concernente dilazione e sospensione dei versamenti;

Vista la documentata istanza in data 1° ottobre 1980, con la quale la sig.ra Teresa Molinengo, titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Caraglio, chiede la concessione di una dilazione del versamento di L. 523.980.000, relativo al carico delle imposte sul reddito delle persone giuridiche e locale sui redditi iscritto in due ruoli suppletivi posti in riscossione alle rate di novembre 1980 e febbraio 1981 a nome della Società italiana oli minerali S.p.a.;

Considerato che l'intendente di finanza di Cuneo, confermando le circostanze addotte dall'esattore, ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza;

Considerato che, per fatti non imputabili all'esattore, la riscossione del predetto carico risulta particolarmente difficile;

Considerato che l'importo di tali tributi incide notevolmente sul carico complessivo dei ruoli affidati all'esattore, rendendone eccessivamente onerosa l'anticipazione;

Ritenuto pertanto che la fattispecie prospettata rientra nella previsione di cui al secondo comma dell'art. 2 della citata legge n. 46;

Decreta:

Al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Caraglio, è concessa una dilazione, fino alla scadenza della rata di novembre 1981, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 508.260.600 (cinquecentottomilioniduecentosessantamilaseicento) corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al predetto carico di L. 523.980.000, iscritto a ruolo a nome della Società italiana oli minerali S.p.a.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Cuneo darà attuazione, con apposito provvedimento, al presente decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(10511)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1980.

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Fratelli Fontana, in Terni.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Vista l'istanza, in data 8 ottobre 1980, con la quale la S.p.a. Fratelli Fontana, concessionaria FIAT, con sede in Terni, chiede la sospensione della riscossione del carico d'IRPEG, d'ILOR e relativi interessi, ammontante complessivamente a L. 79.998.826, iscritto nei ruoli suppletivi di settembre 1980 per gli anni 1974, 1975 e 1976, adducendo di trovarsi nella impossibilità di far fronte al pagamento del predetto importo, relativo peraltro a redditi in contestazione, in quanto attraversa un periodo di particolare crisi, dovuta alle difficoltà di assorbimento della produzione da parte del mercato nonché alla concorrenza delle marche estere;

Rilevato che la società istante ha offerto garanzia a tutela del credito erariale;

Ritenuto che l'intendenza di finanza di Terni ha fatto presente che sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento dell'attività svolta dalla predetta società;

Considerato che la richiesta rientra nelle previsioni del quinto comma introdotto nell'art. 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 dall'art. 4 della legge n. 46, concernente la sospensione della riscossione o degli atti esecutivi in presenza delle particolari condizioni previste nell'ultimo comma introdotto nell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 dell'art. 3 della stessa legge n. 46;

Vista la documentazione allegata all'istanza;

Decreta:

La riscossione del carico tributario di L. 79.998.826, dovuto dalla S.p.a. Fratelli Fontana, è sospesa per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

L'intendente di finanza di Terni, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta società ai sensi dell'ultimo comma in trodotto nell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46.

L'efficacia del presente decreto resta condizionata alla prestazione, entro il termine che sarà fissato dalla intendenza di finanza di Terni, della garanzia offerta dalla parte.

La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(10507)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. Salvatore Piccolo e C., in Ponticelli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Ing. Salvatore Piccolo e C. di Ponticelli (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 22 giugno 1979, 18 ottobre 1979, 6 febbraio 1980, 23 maggio 1980 e 5 agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 26 marzo 1979 al 21 settembre 1980;

Ritenuta la neccessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. Salvatore Piccolo e C. di Ponticelli (Napoli), è prolungata al 21 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10444)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amiafur, in Radicofani, stabilimento di Abbadia S. Salvatore e Radicofani.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Amiafur di Radicofani (Siena), stabilimento di Abbadia S. Salvatore e Radicofani (Siena);

Visti i decreti ministeriali 2 settembre 1978, 2 gennaio 1979, 26 maggio 1979, 24 settembre 1979, 25 settembre 1979, 12 febbraio 1980 e 7 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione

salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° giugno 1978 al 17 maggio 1980;

Ritenuta la neccessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amiafur di Radicofani (Siena), stabilimento di Abbadia S. Salvatore e Radicofani (Siena), è prolungata al 17 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10447)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1980.

Proroga fino al 30 novembre 1980 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Milano e Monza della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 2 marzo 1978, 28 dicembre 1978, 29 dicembre 1978, 24 febbraio 1979, 24 aprile 1979, 20 luglio 1979, 3 dicembre 1979, 16 aprile 1980, 17 aprile 1980 e 18 settembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 27 gennaio 1978 e dal 31 marzo 1978 al 30 agosto 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Milano e Monza della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 30 novembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10604)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1980.

Proroga al 29 settembre 1980 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dagli stabilimenti di Cornaredo e di Milano, via Corsica, nonché della sede amministrativa, tecnica e commerciale di Milano della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 2 marzo 1978, 8 agosto 1978, 23 novembre 1978, 3 gennaio 1979, 6 aprile 1979, 20 luglio 1979, 10 novembre 1979, 16 aprile 1980 e 17 aprile 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1978 al 29 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dagli stabilimenti di Cornaredo (Milano) e di Milano, via Corsica, nonché della sede amministrativa, tecnica e commerciale di Milano della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 29 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Milano.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10606)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1980.

Proroga al 24 novembre 1980 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Varese della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1978, 17 maggio 1978, 2 novembre 1978, 24 febbraio 1979, 10 maggio 1979, 14 novembre 1979, 15 aprile 1980, 16 aprile 1980, 17 aprile 1980 e 18 settembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 27 gennaio 1978 e dal 1° aprile 1978 al 20 agosto 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Varese della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 24 novembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Varese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10602)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1980.

Proroga fino al 31 dicembre 1980 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi in Milano e Monza della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 2 marzo 1978, 28 dicembre 1978, 29 dicembre 1978, 24 febbraio 1979, 24 aprile 1979, 20 luglio 1979, 3 dicembre 1979, 16 aprile 1980, 17 aprile 1980, 18 settembre 1980 e 18 novembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 27 gennaio 1978 e dal 31 marzo 1978 al 30 novembre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Milano e Monza della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 31 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10605)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1980.

Proroga al 31 dicembre 1980 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dagli stabilimenti di Cornaredo e di Milano, via Corsica, nonchè della sede amministrativa, tecnica e commerciale di Milano della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 2 marzo 1978, 8 agosto 1978, 23 novembre 1978, 3 gennaio 1979, 6 aprile 1979, 20 luglio 1979, 10 novembre 1979, 16 aprile 1980, 17 aprile 1980 e 18 novembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1978 al 29 settembre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dagli stabilimenti di Cornaredo (Milano) e di Milano, via Corsica, nonché della sede amministrativa, tecnica e commerciale di Milano della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 31 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Milano.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10607)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1980.

Proroga al 31 dicembre 1980 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Varese della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1978, 17 maggio 1978, 2 novembre 1978, 24 febbraio 1979, 10 maggio 1979, 14 novembre 1979, 15 aprile 1980, 16 aprile 1980, 17 aprile 1980, 18 settembre 1980 e 18 novembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 27 gennaio 1978 e dal 1° aprile 1978 al 24 novembre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Varese della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 31 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Varese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10603)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1980.

Proroga al 31 dicembre 1980 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Segrate della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista le delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 2 marzo 1978, 8 agosto 1978, 2 gennaio 1979, 10 maggio 1979, 20 luglio 1979, 1° dicembre 1979, 16 aprile 1980, 27 aprile 1980, 17 settembre 1980 e 18 settembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 26 gennaio 1978 e dal 1° luglio 1978 al 23 novembre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Segrate (Milano) della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 31 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 615, è individuato nella provincia di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10608)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2731/80 della commissione, del 21 ottobre 1980, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2732/80 della commissione, del 21 ottobre 1980, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Pubblicati nel n. L 285 *del* 29 *ottobre* 1980.

(268/C)

Regolamento (CEE) n. 2733/80 della commissione, del 27 ottobre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2734/80 della commissione del 27 ottobre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2735/80 della commissione, del 27 ottobre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1391/78 concernente le modalità d'applicazione del regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero.

Regolamento (CEE) n. 2736/80 della commissione, del 27 ottobre 1980, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonchè di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate.

Regolamento (CEE) n. 2737/80 della commissione, del 27 ottobre 1980, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate.

Regolamento (CEE) n. 2738/80 della commissione, del 27 ottobre 1980, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2739/80 della commissione, del 27 ottobre 1980, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2740/80 della commissione, del 27 ottobre 1980, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Pubblicati nel n. L 283 *del* 28 *ottobre* 1980.

(269/C)

Regolamento (CEE) n. 2741/80 del Consiglio, del 27 ottobre 1980, sull'applicazione della decisione n. 3/80 del Consiglio di cooperazione CEE-Egitto che modifica il protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto.

Regolamento (CEE) n. 2742/80 del Consiglio, del 27 ottobre 1980, sull'applicazione della decisione n. 3/80 del Consiglio di cooperazione CEE-Libano che modifica il protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese.

Pubblicati nel n. L 286 *del* 29 *ottobre* 1980.

(270/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 7 novembre 1980. Riparto tra regioni e province autonome dello stanziamento di lire 300 miliardi di cui all'art. 1 della legge n. 403/77, per l'anno finanziario 1980.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge n. 356/76 recante nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge n. 403/77 recante provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola nelle regioni;

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per il 1980 e del bilancio pluriennale per il triennio 1980-82;

Viste le proposte di riparto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il parere espresso dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nella seduta 12 dicembre 1979;

Vista la delibera del CIPAA 13 dicembre 1979;

Vista la propria delibera 28 dicembre 1979;

Ritenuto di dover provvedere per l'anno finanziario 1980;

Delibera:

La disponibilità di lire 300 miliardi di cui all'art. 1 della legge n. 403/77, per l'anno finanziario 1980, è ripartita fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano come segue:

Regioni e province autonome	Somme (milioni di lire)
Valle d'Aosta	2.049
Piemonte	10.573
Liguria	4.098
Lombardia	14.286
Trento	4.514
Bolzano	5.079
Friuli-Venezia Giulia	4.900
Veneto	16.068
Emilia-Romagna	17.048
Toscana	13.189
Umbria	7.039
Marche	7.306
Lazio	16.186
Abruzzo	12.474
Molise	8.494
Campania	29.522
Puglia	31.868
Basilicata	16.573
Calabria	21.740
Sicilia	30.056
Sardegna	23.938
Riserva destinata al Friuli-Venezia Giulia	3.000
Totale	300.000

All'assegnazione alle regioni e province autonome provvederà il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

La spesa relativa graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1980.

Roma, addì 7 novembre 1980

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice Presidente del CIPE
LA MALFA

(10526)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 228

Corso dei cambi del 20 novembre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	905,55	905,55	905,60	905,55	905,50	905,50	905,45	905,55	905,55	905,55
Dollaro canadese	763,70	763,70	764 —	763,70	763,51	763,65	764,50	763,70	763,70	763,70
Marco germanico	475,53	475,53	475,90	475,53	475,15	475,50	475,60	475,53	475,53	475,50
Fiorino olandese	438,34	438,34	438,75	438,34	438,49	438,30	438,16	438,34	438,34	438,30
Franco belga	29,59	29,59	29,60	29,59	29,57	29,60	29,59	29,59	29,59	29,58
Franco francese	204,90	204,90	204,94	204,90	205 —	204,85	204,90	204,90	204,90	204,20
Lira sterlina	2168,105	2168,105	2169 —	2168,105	2165,50	2168,70	2168 —	2168,105	2168,105	2168,75
Lira irlandese	1770,20	1770,20	1773 —	1770,20	1773,42	—	1776 —	1770,20	1770,20	—
Corona danese	154,60	154,60	154,65	154,60	154,31	154,55	154,59	154,60	154,60	154,60
Corona norvegese	181,20	181,20	181 —	181,20	180,81	181,15	180,90	181,20	181,20	181,20
Corona svedese	210,82	210,82	211,20	210,82	210,50	210,80	210,90	210,82	210,82	210,80
Franco svizzero	527,78	527,78	527,75	527,78	527,68	527,85	527,35	527,78	527,78	527,75
Scellino austriaco	67,01	67,01	67,05	67,01	67,03	67,05	67,03	67,01	67,01	67 —
Escudo portoghese	17,45	17,45	17,55	17,45	17,45	17,40	17,45	17,45	17,45	17,45
Peseta spagnola	11,826	11,826	11,83	11,826	11,811	11,80	11,83	11,826	11,826	11,80
Yen giapponese	4,257	4,257	4,2650	4,257	4,253	4,20	4,252	4,257	4,257	4,25

Media dei titoli del 20 novembre 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	62,075
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,750
» 5,50 % » » 1968-83	86,150
» 5,50 % » » 1969-84	82,375
» 6 % » » 1970-85	79,475
» 6 % » » 1971-86	76,700
» 6 % » » 1972-87	73,600
» 9 % » » 1975-90	75,550
» 9 % » » 1976-91	77,100
» 10 % » » 1977-92	83,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	81,300
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1978/80	99,950
» » » » 1- 3-1979/81	99,450
» » » » 1- 7-1979/81	99,350
» » » » 1-10-1979/81	99,100
» » » » 1-12-1979/81	98,675
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1979/82	97,425
» » » » 1- 7-1979/82	97,450
» » » » 1-10-1979/82	97,275
» » » » 1- 1-1980/82	98,150
» » » » 1- 3-1980/82	98,200
» » » » 1- 5-1980/82	97,450
» » » » 1- 1-1980/83	98 —
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	99,050
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	87,775
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,550
» » » 12 % 1- 4-1982	95,025
» » » 12 % 1-10-1983	91,750
» » » 12 % 1- 1-1984	91,500
» » » 12 % 1- 4-1984	91,975
» » » 12 % 1-10-1984	91,900
» » Nov. 12 % 1-10-1987	89,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 novembre 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	905,50
Dollaro canadese	764,10
Marco germanico	475,565
Fiorino olandese	438,25
Franco belga	29,59
Franco francese	204,90
Lira sterlina	2168,375
Lira irlandese	1773,10
Corona danese	154,595
Corona norvegese	181,05
Corona svedese	210,86
Franco svizzero	527,565
Scellino austriaco	67,02
Escudo portoghese	17,45
Peseta spagnola	11,828
Yen giapponese	4,254

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a quarantotto posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Chieti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI CHIETI

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, numero 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, numero 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nello elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a quarantotto posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Chieti.

Il 10% di tali posti, pari a cinque, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede di ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè *coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti* per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data *di scadenza del termine utile per la presentazione delle* domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, *in conformità dello schema esemplificativo di cui* all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Chieti dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento *della pensione, dovranno espressamente precisare* tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per *eventuali ritardi o disguidi* di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicati.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Chieti, in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Chieti, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario U.L.A., operatore straordinario U.L.A., procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituiti procaccia con obbligazione personale, prestatori d'opera, nonché l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed un'attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatario di trasporti postali e in qualità di dipendente di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autenticata, in bollo, della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Chieti.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio presso le amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'articolo 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militiare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare;

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di lvea:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di isicrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6), debbono essere rilasciati in data non anteriore ai tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sede fuori della provincia di Chieti e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.
Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ardinanza del direttore provinciale e sono tenuti ad indicare in quale comune intendono fissare il proprio domicilio provvedendo entro sessanta giorni a trasferirvi la propria residenza per la cancellazione dall'elenco dei sostituti.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 1199 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia od altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, semprechè non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, addì 25 settembre 1980

Il direttore provinciale: FALCO

Registrata alla Corte dei conti - Delegazione regionale di L'Aquila, addì 4 ottobre 1980
Registro n. 2 Poste, foglio n. 53

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Chieti

Il sottoscritto . . . . (1) nato a . . . . il . . . . . residente in . . . . via . . . . . n. . . provincia . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli a quarantotto posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 25 settembre 1980, n. 206.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . il . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . . . (oppure: non è alle *dipendenze di alcuna amministrazione statale*);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma . . . .

(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono la qualifica ivi indicata.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(10305)

ISTITUTO CHIRURGICO ORTOPEDICO « REGINA MARIA ADELAIDE » DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della sezione autonoma centro cura deformità rachide;

un posto di assistente della divisione ortopedica di rieducazione e riabilitazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Torino.

(3990/S)

OSPEDALE « S. FRANCESCO » DI BARGA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto ortopedico;
un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Barga (Lucca).

(3991/S)

OSPEDALE « M. GIANNUZZI » DI MANDURIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di assistente di medicina generale all'accettazione e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Manduria (Taranto).

(3992/S)

OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI DI PALERMO

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di fisioterapia e recupero funzionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di fisioterapia e recupero funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Palermo.

(4070/S)

OSPEDALE « B. EUSTACHIO » DI S. SEVERINO MARCHE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di pronto soccorso.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Severino Marche (Macerata).

(3995/S)

OSPEDALE CIVILE DI CATTOLICA

Concorso a due posti di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12, modificata dalla legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cattolica (Forlì).

(4016/S)

OSPEDALE CIVILE « V. EMANUELE III » DI GORIZIA

Concorso a due posti di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gorizia.

(4018/S)

OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI NOCERA INFERIORE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia;
un posto di assistente di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nocera Inferiore (Salerno).

(3996/S)

OSPEDALE « L. CRESPELLANI » DI CAGLIARI

Aumento a sette del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad assistente di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ed elevato a sette il numero dei posti del pubblico concorso, per titoli ed esami, ad assistente di anestesia e rianimazione (due a Bosa, due a S. Gavino e tre a Sorgono).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cagliari.

(4014/S)

OSPEDALE « DI TINCHI » DI PISTICCI

Concorso ad un posto di primario di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pisticci (Matera).

(4035/S)

OSPEDALE DI BOLZANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di vice direttore sanitario, riservato ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco;

un posto di assistente della divisione urologica, riservato ad appartenenti al gruppo linguistico italiano;

un posto di assistente della divisione pediatrica - sezione immaturi - sezione neonatale, riservato ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco;

un posto di assistente della divisione geriatrica, riservato ad appartenenti al gruppo linguistico italiano.

I candidati devono essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca per la carriera direttiva (gruppo *A*), rilasciato ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, oppure dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Bolzano.

(3993/S)

OSPEDALE « M. BUFALINI » DI CESENA

Concorso a due posti di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cesena (Forlì).

(4019/S)

OSPEDALE « G. F. INGRASSIA » DI PALERMO

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palermo.

(4017/S)

ISTITUTI OSPEDALIERI VALDESI DI TORRE PELLICE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di aiuto di radiologia presso l'ospedale Valdese di Pomaretto (Torino).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Torre Pellice (Torino).

(4021/S)

OPERE PIE OSPITALIERE DI ALESSANDRIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della seconda divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della divisione di radioterapia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Alessandria.

(4023/S)

REGIONE TOSCANA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 8 « AREA PISTOIESE », IN PISTOIA

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia presso l'ospedale di S. Marcello Pistoiese.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia presso l'ospedale di S. Marcello Pistoiese (Pistoia).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Pistoia.

(4020/S)

ISTITUTO REGIONALE DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE DI UDINE

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Udine.

(3986/S)

OSPEDALE « C. BASILOTTA » DI NICOSIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Nicosia (Enna).

(3994/S)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1980, n. 45.

Intervento regionale per la ricostruzione delle aree centrali dei comuni disastrati dai sismi del 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 90 del 2 *settembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Nel quadro degli indirizzi generali della programmazione economica e della pianificazione territoriale regionale ed in relazione alla necessità di tutelare i valori storico-ambientali e di favorire la riconcentrazione urbana e la riqualificazione dei centri colpiti dai sismi del 1976, la presente legge detta norme procedurali e determina le modalità di intervento per la ricostruzione dei centri medesimi compatibile con l'attuale situazione geologico-sismica e con concrete prospettive di soddisfacimento del fabbisogno abitativo conseguente al sisma.

Art. 2.

Le norme di cui ai capi II e III della presente legge sono applicabili ai comuni disastrati individuati ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, i quali, mediante apposita delibera consiliare da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, formuleranno una motivata ipotesi di delimitazione delle aree centrali, sulla base dei criteri che saranno indicati in un apposito decreto del Presidente della giunta regionale da emanarsi, sentita la commissione consiliare speciale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il presidente della giunta regionale, sentita la commissione consiliare speciale e previa deliberazione della giunta medesima, con proprio decreto provvede alla delimitazione delle aree centrali di ciascun comune.

Entro gli ulteriori novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma precedente, i comuni disastrati sono tenuti ad adottare, secondo le procedure di cui al titolo II, capi II e III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, il piano particolareggiato, includente le aree delimitate.

Entro lo stesso termine, i comuni disastrati, eventualmente già dotati del piano particolareggiato di ricostruzione e risanamento, predisposto ai sensi della citata legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, recepiscono — ai fini dell'applicabilità agli stessi delle norme di cui al primo comma del presente articolo — nei documenti cartografici del piano la delimitazione delle aree centrali del rispettivo territorio, così come disposta dal provvedimento regionale di cui al precedente secondo comma.

Capo II

REGIME CONTRIBUTIVO

Art. 3.

A favore dei soggetti considerati dall'art. 46, penultimo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come aggiunto dall'art. 30 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, i quali ricostruiscano l'immobile distrutto o demolito all'interno delle aree delimitate ai sensi del precedente art. 2 della presente legge, l'incremento dei parametri fissati dal predetto art. 46, quarto comma, è consentito, in deroga al suindicato art. 30, fino al 50%.

Nei confronti degli stessi soggetti è autorizzata, altresì, la concessione dei contributi previsti dall'art. 46-*bis* della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

Art. 4.

Per ogni unità abitativa che abbia i requisiti di cui all'articolo 50 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, da ricostruire nell'ambito delle aree delimitate ai sensi del precedente art. 2, è riconosciuto un contributo in conto capitale pari al 30 % di quello previsto dall'art. 46 della legge regionale medesima, nonché un contributo pluriennale costante dell'8% sulla parte residua della spesa ammessa.

La concessione dei contributi è subordinata alla stipulazione dell'atto di convenzione previsto dall'art. 8, primo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35.

Art. 5.

Ai soggetti in possesso dei requisiti, di cui agli articoli 48 e 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e che ricostruiscano all'interno delle delimitazioni di cui al precedente art. 2, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi costanti pluriennali dell'8% nella parte di spesa ammessa non coperta dal contributo del 65 % in conto capitale.

Art. 6.

Il finanziamento dei vani da destinare ad attività produttive da ricostruire nelle aree centrali delimitate avviene a norma delle disposizioni di cui al titolo III, capo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

Art. 7.

Qualora il piano particolareggiato imponga l'adozione di tipologie ovvero di soluzioni architettoniche o distributive particolari, ovvero imponga l'impiego di materiali o di tecnologie diverse da quelle normalmente previste esternamente alle aree centrali delimitate ai sensi del precedente art. 2, i maggiori costi eventualmente derivanti da tali imposizioni sono integralmente a carico della Regione.

A tal fine il comune valuterà in via preventiva, sulla base dei parametri che saranno fissati con decreto del presidente della giunta regionale, l'ammontare dei maggiori costi suindicati. Il sindaco, sentita la commissione consiliare di cui all'art. 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, notificherà all'interessato l'ammontare accertato.

L'intervento di cui al presente articolo è subordinato al parere favorevole della segreteria generale straordinaria, da richiedersi previa indicazione del costo complessivo delle opere da eseguire nell'ambito delle aree centrali delimitate.

Art. 8.

L'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, per la parte di spesa ammessa e non coperta, gli interventi sui beni riconosciuti di interesse artistico e storico finanziati dallo Stato, ai sensi dell'art. 25, secondo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, e gli interventi sui beni comunque assoggettati alle prescrizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089, compresi i maggiori oneri relativi alla ricostruzione dei volumi preesistenti previsti dal piano particolareggiato.

Fermi restando i vincoli imposti dalle autorità statali sugli immobili di cui al precedente comma, le unità abitative risultanti, una volta eseguiti gli interventi suindicati, in eccesso rispetto alle esigenze dei proprietari aventi i requisiti di cui all'art. 42 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, vengono acquisite, a seguito di espropriazioni autorizzate, ai sensi dell'art. 54, secondo comma, della legge 1° giugno 1939, n. 1089, al patrimonio del comune interessato per la loro utilizzazione nei modi seguenti.

Le unità abitative ricavate in eccesso saranno ricedute, in via prioritaria, ai proprietari alla data del 6 maggio 1976 verso corresponsione di un prezzo determinato ai sensi dell'art. 27, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

Qualora il proprietario non eserciti entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'invito del comune il diritto di prelazione suindicato, le unità abitative potranno essere cedute a soggetti aventi titolo alle provvidenze di cui agli articoli 48 e 49 della medesima legge regionale, altresì, verso corresponsione del prezzo suindicato.

Dal costo dell'intervento sono detratti, nel caso dei proprietari alla data del 6 maggio 1976, i contributi di cui agli articoli 50 e 51 e, rispettivamente, nel caso dei soggetti di cui al precedente comma, quelli spettanti in forza dei citati articoli 48 e 49.

Per la graduatoria degli aventi diritto alla cessione trova applicazione l'art. 28 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

In caso di mancata cessione ai soggetti interessati, ai sensi dei precedenti commi, le unità abitative di risulta vengono a far parte del patrimonio indisponibile del comune per la loro utilizzazione a fini e servizi di interesse pubblico ovvero per l'assegnazione in locazione, ai sensi dell'art. 30 della citata legge regionale.

La segreteria generale straordinaria è autorizzata a stipulare, previa intesa con il comune interessato, apposite convenzioni con i competenti organi statali, al fine di un efficace coordinamento degli interventi dello Stato e della Regione sugli edifici considerati al presente articolo e della loro utilizzazione e destinazione, ad avvenuta ultimazione degli interventi medesimi.

Art. 9.

I benefici riconosciuti dalla presente legge si applicano anche in favore di coloro che abbiano già iniziato i lavori di ricostruzione all'interno delle aree centrali con regolare concessione ad edificare, anche in attesa della concessione del contributo spettante ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro modificazioni.

Capo III

DISPOSIZIONI MODIFICATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 1977, N. 63

Art. 10.

L'art. 20 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni, è così sostituito:

« Entro il 30 settembre di ogni anno il consiglio comunale approva, sentita la comunità montana interessata, il programma degli interventi edilizi ed infrastrutturali dei quali si intende avviare l'attuazione entro l'anno successivo.

Il programma annuale degli interventi deve contenere:

a) l'elenco degli interventi di recupero statico e funzionale degli edifici da ripristinare ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30;

b) l'elenco degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti o demoliti secondo quanto disposto dalla presente legge;

c) l'elenco degli interventi unitari di recupero statico e funzionale ovvero di ricostruzione per i quali, con specifica motivazione, il comune, in relazione al preminente interesse pubblico, intende intervenire direttamente;

d) l'elenco degli interventi unitari di recupero statico e funzionale ovvero di ricostruzione alla cui realizzazione sono tenuti i proprietari interessati riuniti in consorzio ai sensi del successivo art. 23;

e) l'elencó degli interventi straordinari da realizzarsi ai sensi del successivo titolo IV, capo I, art. 68, primo comma, punto 2), della presente legge;

f) il progetto di massima degli interventi di ripristino ovvero di ricostruzione delle opere pubbliche di competenza comunale da realizzare ai sensi del successivo titolo V;

g) l'ordine di priorità degli interventi programmati, tenendo conto dell'esigenza di assicurare un idoneo coordinamento fra l'esecuzione degli interventi di edilizia abitativa e la realizzazione delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

h) la valutazione delle spese occorrenti per la realizzazione degli interventi, compresa la previsione delle spese urgenti per l'espropriazione e l'occupazione temporanea e di urgenza degli immobili necessari per l'attuazione degli stessi, nonché la previsione degli oneri di urbanizzazione conseguenti ai singoli interventi;

i) il piano di spesa e di finanziamento delle spese suindicate corredato, con riguardo agli interventi edilizi, dell'elenco delle domande di contributo presentate dai proprietari interessati ed accolte dal comune.

Il parere della comunità montana, previsto dal primo comma del presente articolo, deve essere reso entro trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, il parere si ha per reso ».

Art. 11

Il programma annuale di cui all'art. 20 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni e integrazioni, come sostituito dall'art. 10 della presente legge, deve assicurare la priorità agli interventi interessanti le aree centrali delimitate e deve, altresì, contenere l'elenco degli interventi per i quali si prevedono maggiori costi per l'adozione delle tipologie particolari di cui all'art. 7 della presente legge, con la relativa previsione di spesa.

Art. 12.

L'art. 23 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è così sostituito:

« I soggetti interessati da ogni singolo intervento unitario di ricostruzione da realizzare su iniziativa del comune devono dichiarare, entro sessanta giorni dalla notificazione dell'invito, se intendono costituirsi in consorzio per l'attuazione del medesimo.

Per la regolare costituzione del consorzio è sufficiente il concorso di un numero di proprietari che conferiscano più della metà dell'area d'intervento ovvero rappresentino, in base all'imponibile catastale rilevato con riferimento alla data del 6 maggio 1976, almeno i tre quarti del valore dell'intero comparto di intervento ovvero almeno il 60 per cento in termini volumetrici degli edifici da realizzare nell'ambito del comparto.

Nei confronti dei proprietari non aderenti al consorzio e di quelli rimasti irreperibili, sebbene notiziati nei modi indicati all'art. 22, secondo e terzo comma, il comune — fatto salvo in capo agli stessi, ai sensi del successivo art. 27, il diritto di prelazione per l'acquisto delle nuove unità immobiliari, secondo quanto previsto dall'art. 4, secondo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546 — fa luogo all'espropriazione degli immobili relativi indispensabili per l'attuazione dell'intervento unitario ».

Art 13.

L'art. 24 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, è così sostituito:

« Entro sessanta giorni dall'avvenuta adesione all'invito del sindaco, i proprietari interessati devono far pervenire allo stesso l'atto costitutivo del consorzio legalmente redatto ed approvato.

Entro sei mesi dall'avvenuta costituzione, il consorzio dei proprietari deve presentare al comune il progetto esecutivo per l'edificazione unitaria delle aree consortili e di quelle eventualmente assegnate, redatto nel rispetto del piano particolareggiato e dell'apposita convenzione a tal fine stipulata con il comune.

Nella convenzione verranno fissate, fra l'altro, le modalità per l'eventuale assegnazione delle aree relative ai proprietari non aderenti, quelle per l'edificazione delle previste unità immobiliari e quelle per la realizzazione delle opere di urbanizzazione relative all'intervento, con l'eventuale previsione di affidamento della loro esecuzione, altresì, direttamente al consorzio, nonché i criteri per la regolarizzazione dei reciproci rapporti finanziari e della proprietà.

Ai fini dell'attuazione dell'intervento, i proprietari partecipanti al consorzio, una volta ottenuta la disponibilità delle aree da edificare, hanno titolo congiunto a richiedere ed ottenere la concessione relativa ».

Art 14.

L'art. 25 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche, è così sostituito:

« La mancata costituzione del consorzio entro il termine previsto ovvero la mancata presentazione del progetto esecutivo dell'intervento nel termine dei sei mesi, equivalgono a mancata adesione all'invito rivolto ».

Art. 15.

Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 23, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come sostituito dall'art. 12 della presente legge, il comune metterà a disposizione del consorzio, secondo le modalità stabilità al successivo comma, le aree soggette ad espropriazione.

A tal fine, il comune, può, in pendenza delle procedure espropriative, individuare i singoli lotti da ricostruire ed assegnarli — una volta ottenuta l'occupazione temporanea degli immobili relativi — per l'edificazione ai soggetti interessati.

La concessione ad edificare viene rilasciata a favore dei soggetti assegnatari.

Capo IV

NORME PARTICOLARI

Art. 16.

Qualora la ricostruzione di edifici distrutti o demoliti dal sisma ammissibili a contribuzione, secondo le norme della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sia resa più onerosa ovvero impedita sotto l'aspetto tecnico-funzionale da particolari prescrizioni del piano particolareggiato vigente, il comune, su istanza dell'interessato, sottopone la questione al vaglio della segreteria generale straordinaria la quale si pronuncia, sentito il comitato tecnico straordinario, di cui all'art. 6, secondo comma, della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58.

In caso di contrasto non altrimenti ovviabile, può essere imposto al comune di apportare allo strumento urbanistico gli opportuni adeguamenti al fine di consentire la ricostruzione dell'immobile.

Nei confronti delle varianti adottate trova applicazione il disposto dell'art. 40 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24, e le stesse possono essere redatte anche dagli uffici tecnici delle amministrazioni comunali e delle comunità montane e collinare.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle aree sottoposte alle prescrizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Art. 17.

Il contributo di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non è dovuto dai soggetti beneficiari delle provvidenze della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63:

a) per i volumi assistiti da contributo;

b) ovvero per la ricostruzione dei volumi esistenti;

c) ovvero per i volumi previsti dai piani particolareggiati.

Art. 18.

Vanno comprese fra le infrastrutture da realizzarsi dai comuni o dalle comunità montane, e sono a totale carico della Regione, le opere necessarie al consolidamento, ripristino e ricostruzione di muri di sostegno e terrazzamenti posti in collina e in montagna sempreché siano finalizzate alla ricostruzione di edifici negli abitati delimitati ai sensi dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Qualora siano presentati progetti privati che comprendano le opere anzidette, sulle medesime viene riconosciuto un contributo in conto capitale pari al costo di progetto ritenuto ammissibile.

Gli interventi di cui ai commi precedenti sono subordinati al favorevole parere della segreteria generale straordinaria.

Art. 19.

Le attribuzioni già assegnate al servizio regionale dei beni ambientali e culturali ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, sono trasferite alla segreteria generale straordinaria.

Art. 20.

All'interno dei piani particolareggiati, ai fini della sicurezza sismica, *in deroga al punto C.3 del decreto ministeriale 3 marzo* 1975, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della legge regionale 16 gennaio 1978, n. 1.

Capo V

NORME FINANZIARIE

Art. 21.

Gli oneri previsti dagli articoli 7 e 18, secondo comma, della presente legge, nonché i contributi in conto capitale previsti dall'art. 4 della medesima, fanno carico al cap. 5505 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

Art. 22.

Gli oneri relativi alla concessione dei contributi pluriennali costanti previsti dagli articoli 3, 4 e 5 della presente legge fanno carico al cap. 5509 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

A carico del precitato cap. 5509 è autorizzato, per l'esercizio 1980, un limite di impegno ventennale, il cui ammontare sarà determinato, ai sensi del primo comma dell'art. 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59, su conforme deliberazione della giunta regionale, con decreto del presidente della giunta stessa, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la commissione consiliare speciale.

Art. 23.

Gli oneri previsti dall'art. 8 della presente legge fanno carico al cap. 5520 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio 1980, la cui denominazione viene così modificata:

« Spese dirette per l'esecuzione di opere di riparazione strutturale, di adeguamento antisismico, di completamento e di restauro, degli edifici nonché degli ambiti edilizi rappresentativi di valori ambientali, storici, culturali ed etnici, non irrimediabilmente danneggiati dagli eventi tellurici del 1976, nonché finanziamenti, per la parte di spesa ammessa a contributo dello Stato e non coperta, degli interventi sui beni riconosciuti di interesse artistico e storico finanziati dallo Stato nelle zone terremotate ai sensi dell'art. 25, secondo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, e sui beni comunque assoggettati alle prescrizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Art. 24.

Per le finalità previste dal primo comma dell'art. 18 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, viene istituito « per memoria » al titolo II - sezione III - rubrica n. 2 - segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - categoria XI - il cap. 5529 con la denominazione: « Finanziamenti per la realizzazione, da parte dei comuni o delle comunità montane, delle opere necessarie al consolidamento, ripristino e ricostruzione di muri di sostegno e terrazzamenti posti in collina ed in montagna ».

Gli stanziamenti da iscriversi al precitato cap. 5529 saranno determinati, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59, con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la commissione consiliare speciale.

Art. 25.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 2 settembre 1980

COMELLI

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1980, n. 46.

Norme aggiuntive e di attuazione degli articoli 10, 11 e 28 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 90 *del 2 settembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In via d'interpretazione autentica, all'art. 10, secondo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, fra le opere pubbliche cui può provvedere la segreteria generale straordinaria, s'intendono ricomprese comunque tutte quelle considerate all'art. 75, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

In aggiunta alle opere di cui agli articoli 10, primo comma, e 28 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, la segreteria generale straordinaria può provvedere:

a) sempre su richiesta dei comuni e con le stesse modalità, all'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dall'articolo 26, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, e

b) su richiesta delle comunità montane e della comunità collinare e con le stesse modalità, all'esecuzione delle opere di rispettiva competenza, di cui al combinato disposto degli articoli 75, primo comma, e 76, primo comma, della citata legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per tali interventi saranno disposte aperture di credito a favore del segretario generale straordinario, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

Art. 3.

Agli effetti delle modalità di aggiudicazione, secondo quanto previsto all'art. 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, gli interventi richiamati negli articoli 10 e 28 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e dei precedenti articoli 1 e 2 della presente legge, sia che vengono effettuati dai comuni e dalle comunità montane e collinare, sia che vengono effettuate, ai sensi delle precitate disposizioni legislative, dalla segreteria generale straordinaria, sono riconosciuti urgenti.

Art. 4.

Ai fini della quantificazione del costo delle opere, di cui all'art. 28 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e della lettera *a*) del precedente art. 2 della presente legge, i contributi, così come determinati ai sensi degli articoli 46 e 47, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, sono integrati da una entità equivalente alla differenza fra il loro ammontare e quello risultante dall'ulteriore aggiornamento degli stessi, con riferimento alla data di consegna dei relativi lavori all'impresa appaltatrice.

La consegna dei relativi lavori avrà luogo, sulla base di un programma predisposto — d'intesa con i comuni interessati — dalla segreteria generale straordinaria, con cadenze bimestrali.

Per le opere di cui ai precedenti commi, in deroga alle disposizioni vigenti, il compenso revisionale dei prezzi contrattuali causato dagli aumenti dei costi nel settore edilizio viene integralmente sostituito dalla corresponsione della quota differenziale di cui al precedente primo comma.

Le anticipazioni, di cui al successivo art. 5, non incidono né diminuiscono la quota predetta.

Art. 5.

In deroga all'art. 12 della legge sulla contabilità generale dello Stato, per gli appalti delle opere di cui agli articoli 10 e 28 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e 1 e 2 della presente legge, è autorizzata l'erogazione alle imprese appaltatrici, prima dell'inizio dell'esecuzione dei relativi contratti, di una anticipazione nel limite massimo del 40% del prezzo pattuito.

Ai fini del recupero delle anticipazioni, di cui al precedente comma, saranno effettuate sugli acconti trattenute di entità proporzionale alle anticipazioni medesime. Le eventuali somme residue da recuperare saranno trattenute integralmente in sede di liquidazione del saldo contrattuale.

In deroga all'art. 14 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, per le opere di cui agli articoli 10 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e 1 della presente legge, la revisione dei prezzi sarà accordata, anche in caso di erogazione di anticipazioni ai sensi del presente articolo, sull'intero prezzo contrattuale.

Art. 6.

Il primo comma dell'art. 11 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, è così sostituito:

« Nell'ipotesi di cui all'articolo precedente e del successivo art. 28 e per gli interventi previsti, saranno disposte aperture di credito a favore del segretario generale straordinario, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo ».

Art. 7.

Nel caso di delega conferita al comune ai sensi dell'art. 42, ottavo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, alla progettazione delle opere di ricostruzione, previo assenso delle amministrazioni comunali interessate, provvederà la segreteria generale straordinaria.

Art. 8.

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, è così sostituito:

« Nella segreteria generale straordinaria è costituito l'ufficio operativo centrale, composto da esperti chiamati a prestare la loro opera, che sarà regolata da apposita convenzione, da parte della giunta regionale, con incarico a tempo determinato ».

Art. 9.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 2 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, come modificato dal precedente art. 8 della presente legge, faranno carico al cap. 456 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio regionale per l'esercizio 1980.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione; limitatamente agli articoli 2, 3, 4 e 5 ha effetto a far tempo dal 22 febbraio 1980.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 2 settembre 1980

COMELLI

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1980, n. 47.

Intervento straordinario a favore dell'attività della « Cantieri Alto Adriatico S.p.a. » di Muggia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 90 *del 2 settembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a promuovere un intervento straordinario a favore della « Cantieri Alto Adriatico S.p.a. », con sede legale in Muggia (Trieste), allo scopo di consentire la ripresa dell'attività produttiva nell'ambito del comprensorio industriale di Muggia, adibito alla realizzazione e costruzione navale, e ciò in considerazione del preminente rilievo sociale ed economico che tale attività riveste nel quadro dell'economia regionale e con l'intendimento di salvaguardare i livelli occupazionali.

Art. 2.

Al fine di concorrere alla copertura finanziaria del programma di ultimazione delle commesse su scalo e di creare le premesse per un rilancio dell'attività cantieristica a Muggia, l'amministrazione regionale concederà all'amministrazione della « Cantieri Alto Adriatico S.p.a. », giudizialmente espressa o controllata, una disponibilità finanziaria, fino a L. 2.000.000.000 (due miliardi) in ratei, quanti occorrenti alla gestione giudiziale dell'azienda, in proporzione ai versamenti dei committenti.

E' fatto obbligo alla detta amministrazione di presentare alla direzione regionale dell'industria e dell'artigianato, prima della erogazione, il programma tecnico, economico e finanziario in atto e la relativa ragione di occorrenza del contributo di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

L'amministrazione regionale potrà straordinariamente intervenire fino alla concorrenza di ulteriori L. 500.000.000 allo stesso fine e con le stesse modalità, per sostenere eventualità che eccezionalmente si palesassero complementarmente necessarie al fine.

Art. 4.

Gli apporti finanziari di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sono effettuati anche nell'interesse dei creditori dell'impresa e come tali saranno rimborsati con gli interessi legali.

Art. 5.

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'esercizio 1980.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 7 - categoria XI - il cap. 7860 con la denominazione: « Interventi straordinari a favore del settore cantieristico regionale » e con lo stanziamento di lire 2.500 milioni per l'esercizio 1980, cui si provvede mediante storno di pari importo dal cap. 6811 del precitato stato di previsione.

Per l'introito delle somme eventualmente accertate ai sensi dell'art. 4 della presente legge, nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito « per memoria » al titoli II - categoria XII - rubrica n. 1 - il cap. 718 con la denominazione: « Rimborsi delle somme erogate a favore del settore cantieristico regionale ».

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 2 settembre 1980

COMELLI

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1980, n. 48.

Interventi straordinari per la riparazione dei danni provocati dall'esplosione avvenuta il 12 ottobre 1979 a Tauriano di Spilimbergo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 90 *del 2 settembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al comune di Spilimbergo una assegnazione straodinaria di un miliardo di lire per l'erogazione di contributi sulle spese necessarie per la riparazione degli edifici danneggiati dall'esplosione avvenuta il 12 ottobre 1979 in località Tauriano di Spilimbergo.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente articolo possono essere concessi per la riparazione degli edifici destinati ad uso abitativo, nonché di quelli destinati ad uso pubblico o al culto.

Le domande di contributo, corredate dalla necessaria documentazione, devono essere presentate all'amministrazione comunale di Spilimbergo entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il comune, effettuati i necessari accertamenti istruttori, provvede alla ripartizione dello stanziamento di cui al precedente articolo ed alla concessione dei contributi, attenendosi ai criteri di cui al successivo comma.

I contributi non possono superare la misura dell'80% del danno accertato.

Art. 3.

Alle aziende del settore industriale, commerciale, dell'artigianato e dell'agricoltura che abbiano subito danni per le cause indicate all'art. 1 della presente legge, si applicano le medesime provvidenze previste dall'art. 5-*ter* della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, così come sostituito dall'art. 6 della legge regionale 13 dicembre 1979, n. 71, secondo le modalità e le procedure stabilite dal medesimo articolo nonché dalla legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33.

Art. 4.

I contributi di cui alla presente legge sono cumulabili esclusivamente con le provvidenze eventualmente disposte, per il medesimo titolo, con la legge dello Stato.

I beneficiari dei contributi devono impegnarsi a rimborsare all'amministrazione regionale, nei limiti del contributo percepito, le somme loro eventualmente pagate, a titolo di risarcimento del danno, da parte di chi sia riconosciuto responsabile del danno medesimo da parte dell'autorità giudiziaria.

Art. 5.

Norme finanziarie

Per le finalità di cui al precedente art. 1 è autorizzata la spesa di lire un miliardo per l'esercizio 1980.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito al titolo II - sezione III - rubrica n. 9 - categoria XI - il cap. 8377 con la denominazione: « Assegnazione straordinaria al comune di Spilimbergo per l'erogazione di contributi sulle spese per la riparazione degli edifici danneggiati dall'esplosione avvenuta il 12 ottobre 1979 in località Tauriano di Spilimbergo » e con lo stanziamento di lire un miliardo per l'esercizio 1980.

Al predetto onere di lire un miliardo si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (rubrica n. 9 - partita n. 4 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Per le finalità di cui al precedente art. 3 è autorizzato nell'esercizio 1980 un limite di impegno di lire 50 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1980 al 1989.

L'onere di lire 150 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 50 milioni relative all'annualità autorizzata per l'esercizio 1980, fa carico al cap. 5306 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 150 milioni per il piano, di cui lire 50 milioni per l'esercizio 1980.

Al predetto onere di lire 150 milioni si fa fronte:

per lire 50 milioni relativi all'esercizio 1980 mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio 1980 (rubrica n. 9 - partita n. 4 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi);

per le restanti lire 100 milioni mediante storno di pari importo dal cap. 1954 — Fondo di riserva per le spese impreviste — dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82.

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1989, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 2 settembre 1980

COMELLI

(8620)

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1980, n. 49.
Interventi nel settore dell'edilizia abitativa.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 92 *del* 6 *settembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

MODIFICHE E RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 1975, N. 65

Art. 1.

Il secondo ed il terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 4 settembre 1975, n. 65, e successive modifiche ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« Le anticipazioni in favore delle cooperative edilizie sono concesse fino ad un importo di L. 460.000 per mq di superficie utile delle abitazioni, per un ammontare massimo di lire 32.000.000 ad alloggio per le costruzioni in zone sismiche, e fino ad un importo di L. 430.000 al mq di superificie utile delle abitazioni, per un ammontare massimo di L. 30.000.000 ad alloggio per le costruzioni in altre zone.

Tali anticipazioni sono estinte entro il termine massimo di venticinque anni, al tasso del 3% per le cooperative a proprietà indivisa, ed ai seguenti tassi per le cooperative a proprietà individuale:

1) del 4,5% per i soci con reddito annuo — detratte le elevazioni per figli a carico — inferiore a L. 9.600.000 o, rispettivamente, a L. 7.200.000 se comprensivo di redditi non da lavoro dipendente per importi superiori a L 1.000.000;

2) del 6,5% per i soci con reddito annuo — detratte le elevazioni per i figli a carico — inferiore a L. 12.800.000 o, rispettivamente, a L. 9.600.000 se comprensivo di redditi non da lavoro dipendente per importi superiori a L 1.000.000;

3) del 9% per i soci con reddito annuo — detratte le elevazioni per figli a carico — inferiore a L. 16.000.000 o, rispettivamente, a L. 12.000.000 se comprensivo di redditi non da lavoro dipendente per importi superiori a L 1.000.000 ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 10 della legge regionale 4 settembre 1975, n. 65, e successive modifiche ed integrazioni, é così sostituito:

« All'adeguamento dei limiti di reddito, delle unità di contributo e dei tassi di interesse previsti dall'art. 4, secondo e terzo comma, provvede il presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, su proposta dell'assessore ai lavori pubblici, in conseguenza di variazioni del costo della vita, dei costi delle costruzioni edilizie o dei tassi di interesse ».

Art. 3.

In via straordinaria e transitoria, le somme affluenti al fondo di cui all'art. 1 della legge regionale 4 settembre 1975, n. 65, e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente alla quota assegnata alle cooperative, possono essere destinate all'erogazione di anticipazioni in favore di quelle cooperative nei comuni di Grado e di Trieste, già ammesse a contributo regionale o statale, a fronte di mutui che peraltro non sono stati successivamente stipulati per impedimenti connessi alla titolarità dell'area nel piano per l'edilizia economica e popolare.

Nei casi di cui al comma precedente è consentita — previa revoca del contributo originariamente concesso — l'erogazione delle anticipazioni, nelle misure previste dall'art. 15 della legge regionale 16 giugno 1978, n. 67, anche qualora i lavori di costruzione siano già in corso. Nelle medesime ipotesi, le cooperative sono ammesse a presentare l'ipoteca di cui all'art. 4 della legge regionale 4 settembre 1975, n. 65, anche in presenza di annotazione di pendenza di lite a carico delle aree ricomprese nel piano per l'edilizia economica e popolare ed assegnate alle cooperative stesse.

Art. 4.

Per le finalità previste dall'art. 3 della legge regionale 4 settembre 1975, n. 65, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per il piano finanziario 1980-82, per il periodo relativo agli esercizi 1981 e 1982, l'ulteriore spesa di lire 5.000 milioni, di cui lire 2.500 milioni a favore delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e lire 2.500 milioni in favore delle cooperative edilizie a proprietà individuale.

La spesa autorizzata con il comma precedente viene destinata in via prioritaria in favore delle cooperative beneficiarie delle anticipazioni di cui all'art. 24 della legge regionale 16 giugno 1978, n. 67, al fine di adeguare gli importi originariamente ammessi ai nuovi massimali autorizzati con l'art. 1, primo comma, della presente legge, sempreché non sia già intervenuto il certificato del direttore provinciale dei lavori pubblici previsto dall'art. 7, quinto comma, della legge regionale 4 settembre 1975, n. 65, e successive modificazioni ed integrazioni, e previa presentazione di apposita domanda entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Nei casi di cui al comma precedente, sia ai fini dei requisiti del socio e dell'anno di riferimento degli stessi, sia ai fini delle modalità e della durata dell'ammortamento, nonché dei tassi annui e delle fasce di reddito per la restituzione delle anticipazioni, trova applicazione la disciplina antecedente l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Gli oneri di cui al precedente art. 4 fanno carico al capitolo 8402 e, rispettivamente, al cap. 8403 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82, i cui stanziamenti vengono conseguentemente elevati ciascuno di lire 2.500 milioni per il piano.

Al predetto onere complessivo di lire 5.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 2 - dell'elenco n 5 allegato al piano medesimo).

Titolo II

MODIFICHE E RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 11 SETTEMBRE 1974, N. 48 E DELLA LEGGE REGIONALE 26 AGOSTO 1977, N. 55.

Art. 6.

All'art. 44 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, dopo il secondo comma viene inserito il seguente terzo comma:

« La localizzazione degli interventi e la scelta dei beneficiari sono deliberate dalla giunta regionale su proposta dell'assessore ai lavori pubblici, tenendo conto delle esigenze di pianificazione territoriale degli interventi e del fabbisogno abitativo nelle singole zone ».

Art. 7.

Il limite di somma di cui all'art. 31, ultimo comma, della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, viene elevato a L. 32.000.000 per alloggi in zona sismica ed a L. 30.000.000 per alloggi in zona non sismica.

Le unità di contributo per metro quadrato di superficie utile, previste dagli articoli 33 e 38 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, sono elevate a L. 17.000 per le società cooperative, gli emigranti e le localizzazioni nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 o nelle delimitazioni di cui all'art. 51 della legge 22 dicembre 1971, n. 865, a L. 11.500 negli altri casi.

La somma di lire 7 milioni di cui all'art. 39, sesto comma, della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevata a L. 20.000.000.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle domande per le quali non sia ancora intervenuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, il provvedimento di concessione e contestuale impegno del contributo.

Tuttavia, per le cooperative, è consentita l'integrazione dei contributi già concessi fino alla concorrenza dei nuovi massimali, semprechè non sia già intervenuta la liquidazione definitiva del contributo e previa presentazione di apposita domanda entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Nei casi di cui al comma precedente, ai fini dei requisiti dei soci e dell'anno di riferimento degli stessi trova applicazione la disciplina vigente al momento del provvedimento originario di concessione ed impegno del contributo.

Art. 8.

I limiti di reddito previsti dalla lettera *d*) dell'art. 42 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, sono elevati da L. 12.000.000 a lire 16.000.000 e, rispettivamente, da L. 9.000.000 a L. 12.000.000.

I limiti di reddito previsti dall'art. 13, secondo comma, della legge regionale 16 giugno 1978, n. 67, per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa sono elevati da L. 8.000.000 a L. 9.600.000 e, rispettivamente, da L. 6.000.000 a L. 7.200.000.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle domande non definite alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Le annualità del limite d'impegno autorizzate con l'art. 3 della legge regionale 17 gennaio 1980, n. 2, vengono ridotte, a partire dall'esercizio 1980 e fino all'esercizio 1988, a lire 1.830 milioni.

Per le finalità previste dall'art. 16 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, sono autorizzati, nell'esercizio 1980, il limite d'impegno di lire 670 milioni e, nell'esercizio 1982, il limite d'impegno di lire 500 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per i diversi esercizi come segue:

esercizi 1980 e 1981 lire 670 milioni;
esercizi dal 1982 al 2004 a lire 1.170 milioni;
esercizi 2005 e 2006 lire 500 milioni.

L'onere di lire 2.510 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 670 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1980, fa carico al cap. 8311 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene elevato di lire 2.510 milioni per il piano, di cui lire 670 milioni per l'esercizio 1980.

Al predetto onere complessivo di lire 2.510 milioni si fa fronte come segue:

per lire 510 milioni, di cui lire 170 milioni per l'esercizio 1980, mediante storno di pari importo — in relazione a quanto disposto dal precedente primo comma — dal cap. 8366 del precitato stato di previsione;

per lire 1.500 milioni, di cui lire 500 milioni per l'esercizio 1980, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (rubrica n. 3 - partita n. 5 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi);

per le restanti lire 500 milioni per il piano, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 (rubrica n. 3 - partita n. 45 - dell'elenco n. 5 allegato al piano medesimo).

Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 2006 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 10.

Le disposizioni di cui all'art. 17 della legge regionale 16 giugno 1978, n. 67, si applicano anche alle imprese, relativamente agli interventi di edilizia convenzionata realizzati dalle stesse con contributi regionali.

Dei benefici conseguenti all'anticipazione dell'erogazione del contributo si deve tener conto in sede di stipulazione delle convenzioni di cui all'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ai fini della determinazione del prezzo di cessione e dei canoni di locazione degli alloggi.

Art. 11.

Per le finalità previste dagli articoli 31 e 33 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, sono autorizzati, nell'esercizio 1980, il limite di impegno di lire 2.343 milioni e, nell'esercizio 1982, il limite d'impegno di lire 500 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per i diversi esercizi come segue;

esercizi 1980 e 1981 lire 2.343 milioni;
esercizi dal 1982 al 1999 lire 2.843 milioni;
esercizi 2000 e 2001 lire 500 milioni.

L'onere di lire 7.529 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 2.343 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1980, fa carico al cap. 8313 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene elevato di lire 7.529 milioni per il piano, di cui lire 2.343 milioni per l'esercizio 1980.

Al predetto onere complessivo di lire 7.529 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, e precisamente:

per lire 5.000 milioni, di cui lire 1.500 milioni per l'esercizio 1980, dalla rubrica n. 3 - partita n. 3 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi;

per le restanti lire 2.529 milioni, di cui lire 843 milioni per l'esercizio 1980, dalla rubrica n. 3 - partita n. 5 - del sopraspecificato elenco n. 5.

Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 2001 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 12.

Per le finalità previste dagli articoli 38 e 39 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata nell'esercizio 1980 l'ulteriore limite d'impegno di lire 80 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 80 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1980 al 1999.

L'onere di lire 240 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 80 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1980, fa carico al cap. 8314 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene elevato di lire 240 milioni per il piano, di cui lire 80 milioni per l'esercizio 1980.

Al predetto onere complessivo di lire 240 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (rubrica n. 9 - partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 13.

Per le finalità previste dall'art. 16 della legge regionale 26 agosto 1977, n. 55, è autorizzato nell'esercizio 1980 l'ulteriore limite d'impegno di lire 65 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 65 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1980 al 2014.

L'onere di lire 195 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 65 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1980, fa carico al cap. 8329 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene elevato di lire 195 milioni per il piano, di cui lire 65 milioni per l'esercizio 1980.

Al predetto onere complessivo di lire 195 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (rubrica n. 3 - partita n. 5 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 2014 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 14.

Per le finalità previste dall'art. 17 della legge regionale 26 agosto 1977, n. 55, è autorizzato nell'esercizio 1980 l'ulteriore limite d'impegno di lire 92 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 92 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1980 al 2014.

L'onere di lire 276 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 92 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1980, fa carico al cap. 8330 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene elevato di lire 276 milioni per il piano, di cui lire 92 milioni per l'esercizio 1980.

Al predetto onere complessivo di lire 276 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (rubrica n. 3 - partita n. 5 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 2014 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Titolo III

INTEGRAZIONE DI CONTRIBUTI STATALI GIÀ CONCESSI

Art. 15.

Per alleviare gli oneri degli assegnatari e degli acquirenti di alloggi realizzati da cooperative divise ed indivise e da imprese già fruenti di contributi ai sensi della legge 27 maggio 1975, numero 166 e del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 367, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492, nonchè dell'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo *una tantum* integrativo sulla spesa degli investimenti programmati, fino all'importo di lire 10 milioni per alloggio.

Ai fini della graduazione dell'importo di L. 10.000.000, si terrà conto dello stato di avanzamento dei lavori o della data della loro eventuale ultimazione, nonchè della ubicazione in zona sismica o meno degli interventi, privilegiando le cooperative rispetto alle imprese.

Ai fini della concessione del contributo di cui al comma precedente le cooperative e le imprese devono presentare alla direzione regionale dei lavori pubblici entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita domanda corredata da copia del provvedimento ministeriale di concessione del contributo statale, nonchè di apposito certificato comunale attestante la data di ultimazione dei lavori o lo stato di avanzamento degli stessi.

Art. 16.

L'erogazione del contributo di cui all'articolo precedente in favore delle cooperative ha luogo esclusivamente sulla base della documentazione richiamata dallo stesso articolo.

L'erogazione del contributo alle imprese in favore degli acquirenti degli alloggi ha luogo previa presentazione da parte dell'impresa di un elenco nominativo, vistato dal comune, degli acquirenti stessi, nonchè di apposita formale dichiarazione, registrata e controfirmata dall'acquirente, con la quale l'impresa medesima assume l'obbligazione a scomputare dal residuo prezzo da pagare l'importo del contributo, ovvero a liquidare, entro quindici giorni dall'erogazione del contributo regionale, il relativo importo agli acquirenti che hanno già corrisposto per intero la quota in contanti del prezzo dell'alloggio.

E' rimessa ai comuni la vigilanza sull'esatto adempimento di quanto previsto dal presente articolo a carico delle imprese, le quali sono a tal fine obbligate a presentare completo rendiconto al comune nel termine di trenta giorni dall'erogazione del contributo regionale.

Art. 17.

Per le finalità previste dal precedente art. 15 è autorizzata la spesa di lire 5.908 milioni per l'esercizio 1980.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito al titolo II - sezione III - rubrica n. 9 - categoria XI - il cap. 8373 con la denominazione: «Contributo integrativo *una tantum* a favore delle cooperative e delle imprese già fruenti di contributi statali» e con lo stanziamento di lire 5.908 milioni per l'esercizio 1980.

Al predetto onere di lire 5.908 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, e precisamente:

per lire 4.000 milioni dalla rubrica n. 3 - partita n. 4 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi;

per le restanti lire 1.908 milioni dalla rubrica n. 9 - partita n. 3 - del sopraspecificato elenco n. 5.

Art. 18.

Per le finalità previste dall'art. 9 della legge regionale 26 agosto 1977, n. 55, è altresì autorizzata, solo per le cooperative che hanno presentato la domanda e la relativa documentazione entro i termini prescritti, l'ulteriore spesa di L. 92.000.000.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1980-82 e del bilancio per l'esercizio 1980 viene istituito al titolo II - sezione III - rubrica n. 9 - categoria XI, il cap. 8327 con la denominazione: «Contributo integrativo *una tantum* a favore delle cooperative edilizie indivise ed individuali per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale e convenzionata» e con lo stanziamento di L. 92.000.000 per l'esercizio 1980, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 9 - partita n. 3 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Titolo IV

INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

Art. 19.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni e loro consorzi, per l'attuazione totale o parziale dei piani per l'edilizia economica e popolare localizzati sulle aree di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 ed all'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, contributi pluriennali costanti per un periodo non superiore a venti anni nella misura dell'8% della spesa ritenuta ammissibile.

La spesa sulla quale sono commisurati i contributi di cui al comma precedente comprende il costo delle aree da espropriare, il costo delle opere di urbanizzazione primaria e di quelle necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi, nonchè una quota, per spese generali e di collaudo, non superiore al 6% di detta spesa.

Art. 20.

Per le finalità previste dal precedente art. 19 è autorizzato nell'esercizio 1980 il limite d'impegno di lire 1.000 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1980 al 1999.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito al titolo II - sezione III - rubrica n 9 - categoria XI - il cap. 8374 con la denominazione: «Contributi pluriennali costanti ai comuni e loro consorzi per l'attuazione totale o parziale dei piani per l'edilizia economica e popolare» e con lo stanziamento complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 1.000 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1980.

Al predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (rubrica n. 3 - partita n 7 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Titolo V
INTERVENTI IN FAVORE DELL'EDILIZIA RURALE

Art. 21.

Al fine di migliorare le condizioni di vita dei proprietari e degli affittuari coltivatori diretti iscritti, essi stessi o un componente il nucleo familiare, all'albo professionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli stessi contributi semestrali costanti a fronte di mutui contratti con istituti di credito autorizzati, per la costruzione, l'ampliamento, il completamento, il riattamento e la trasformazione di abitazioni rurali e relative pertinenze e/o annessi rustici facenti corpo unico con l'abitazione.

I contributi sono commisurati in ragione di lire 70.000 annue per ogni milione di lire mutuato e non possono essere concessi per un periodo superiore a venti anni od in ogni caso eccedente la durata del mutuo e cessano comunque con l'estinzione del mutuo medesimo.

La somma mutuata è ammissibile al contributo fino al limite massimo di L. 45.000.000 nel caso di nuove costruzioni e fino al limite massimo di L. 30.000.000 nel caso di ampliamento, riattamento e trasformazione di abitazioni esistenti.

A favore dei coltivatori diretti residenti nei territori montani di cui alla legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, il contributo di cui al secondo comma viene elevato a L. 80.000 annue per ogni milione di lire mutuato ed ai fini della concessione delle provvidenze si prescinde dall'iscrizione all'albo professionale purchè il richiedente possegga i requisiti di cui al primo comma, punto *a*), dello art. 48 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 22.

Entro sessanta gironi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore ai lavori pubblici di intesa con l'assessore all'agricoltura, saranno dettate apposite norme tecniche al cui rispetto viene condizionata la concessione dei contributi di cui all'articolo precedente.

La concessione del contributo è subordinata alla condizione che si tratti di abitazioni rurali non di lusso, senza prefissione di limiti di superficie.

Art. 23.

Alla concessione dei contributi previsti dal precedente articolo 21 si applicano — per quanto possibile — le disposizioni previste dal titolo III della legge regionale 11 settembre 1974, numero 48, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare i seguenti articoli della stessa:

Art. 31, terzo comma; art. 42; art. 43, primo e secondo comma, lettere *a*), *b*) ed *e*); art. 44; art. 45, terzo, quarto e quinto comma; art. 47; art. 48; art. 53.

La ripartizione dei contributi viene deliberata dalla giunta regionale su proposta dell'assessore ai lavori pubblici di intesa con l'assessore all'agricoltura.

Art. 24.

Per le finalità previste dal precedente art. 21 è autorizzato nell'esercizio 1980 il limite d'impegno di lire 500 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1980 al 1999.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito al titolo II - sezione III - rubrica n. 9 - categoria XI - il cap. 8375 con la denominazione: « Contributi semestrali costanti sui mutui contratti per la costruzione, l'ampliamento, il completamento, il riattamento e la trasformazione di abitazioni rurali e relative pertinenze e/o annessi rustici facenti corpo unico con l'abitazione » e con lo stanziamento complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 500 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1980.

Al predetto onere complessivo di lire 1.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (rubrica n. 3 - partita n. 6 dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Titolo VI
ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELL'EDILIZIA SOVVENZIONATA

Art. 25.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli istituti autonomi per le case popolari contributi pluriennali costanti pari all'8% della spesa ritenuta ammissibile per la costruzione, in regime di edilizia convenzionata, di alloggi da assegnare ai sensi del secondo comma dell'art. 3, della legge regionale 15 dicembre 1978, n. 85.

Al fine di incentivare l'industrializzazione edilizia, tali alloggi dovranno essere realizzati con il sistema della prefabbricazione.

Art. 26.

Per le finalità previste dal precedente articolo è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1982, un limite d'impegno di lire 500 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1982 al 2001.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 viene istituito al titolo II - sezione III - rubrica n. 9 - categoria XI - il cap. 8376 con la denominazione: « Contributi pluriennali costanti a favore degli istituti autonomi per le case popolari per la costruzione di alloggi da assegnare ai sensi del secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 15 dicembre 1978, n. 85 » e con lo stanziamento di lire 500 milioni, corrispondente all'annualità autorizzata per l'esercizio 1982.

Al predetto onere di lire 500 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal cap. 1953 « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine » del precitato stato di previsione.

Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 2001 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 27.

I mutui contratti dalle cooperative edilizie per la realizzazione di programmi di alloggi finanziati con i mezzi del Fondo di ristabilimento del consiglio d'Europa possono essere garantiti da garanzia fidejussoria regionale, per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi ed accessori, qualora la cooperativa mutuataria non disponga di proprie garanzie a copertura del mutuo medesimo.

La concessione delle garanzie è disposta dalla giunta regionale su proposta dell'assessore alle finanze.

Art. 28.

Per gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia di cui al precedente art. 27 è autorizzata, per gli esercizi dal 1980 al 1982, la spesa complessiva di lire 150 milioni, di cui lire 50 milioni per l'esercizio 1980.

Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al cap. 6901 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 150 milioni per il piano, di cui lire 50 milioni per l'esercizio 1980.

Al predetto onere di lire 150 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal cap. 1954 - « Fondo di riserva per le spese impreviste » - del precitato stato di previsione.

Art. 29.

In via di interpretazione autentica dell'art. 23 della legge regionale 16 agosto 1976, n. 41, i contributi di cui all'art. 22 della stessa legge vengono concessi agli enti mutuanti e messi a disposizione delle cooperative beneficiarie per intero fin dalla stipula del contratto condizionato di mutuo.

Art. 30.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 6 settembre 1980

COMELLI

(8743)

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1980, n. 22.

Posizione e trattamento dei dipendenti della regione Sardegna eletti a cariche presso enti autonomi territoriali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 28 *agosto* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 11 giugno 1970, n. 4 e la legge regionale 2 dicembre 1971, n. 28, sono abrogate.

Ai dipendenti della regione Sardegna eletti a cariche presso enti autonomi territoriali, si applicano le disposizioni vigenti per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 21 agosto 1980

GHINAMI

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1980, n. 23.

Approvazione dello statuto della XVII comunità montana denominata « Dell'Alta Marmilla ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 28 *agosto* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, è approvato l'allegato statuto della XVII comunità montana denominata « Dell'Alta Marmilla ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 21 agosto 1980

GHINAMI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1980, n. 24.

Approvazione dello statuto della XV Comunità montana denominata « Del Barigadu ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 28 *agosto* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, è approvato l'allegato statuto della XV comunità montana denominata « Del Barigadu ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 21 agosto 1980

GHINAMI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1980, n. 25.

Norme per l'applicazione nella regione Sardegna dell'art. 17 della legge 2 maggio 1977, n. 192 - Contributi per progettazione, costruzione, ampliamento ed adeguamento degli impianti di depurazione di molluschi eduli lamellibranchi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 28 *agosto* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale, nel quadro dei principi stabiliti dall'art. 17 della legge 2 maggio 1977, n. 192, è autorizzata ad erogare contributi per la progettazione, costruzione, ampliamento ed adeguamento degli impianti di depurazione di molluschi eduli lamellibranchi.

Ai benefici di cui al precedente comma sono ammesse le cooperative della pesca, gli enti e le imprese individuali e collettive di molluschicoltura.

Le cooperative della pesca e gli enti a carattere pubblico hanno la precedenza sugli altri soggetti.

Art. 2.

Gli impianti per i quali si richiede il contributo devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dalla legge 2 maggio 1977, n. 192.

Per l'accertamento dei requisiti di cui al comma precedente gli uffici dei medici provinciali dovranno apporre, sui progetti predisposti dagli interessati, apposito visto tecnico sanitario, entro trenta giorni dalla data di presentazione.

L'erogazione dei contributi è disposta con decreto dell'assessore della difesa dell'ambiente, previa conforme deliberazione della giunta regionale.

Art. 3.

E' autorizzata la concessione dei contributi fino ad un massimo del 50 per cento della spesa preventiva riconosciuta ammissibile.

La misura del contributo di cui al comma precedente è elevata fino al 75 per cento della spesa qualora si tratti di cooperative della pesca e di enti pubblici.

I contributi di cui alla presente legge saranno accordati solo dietro presentazione di istanze corredate di progetti completi di relazione e di preventivi di spesa opportunamente documentati e potranno essere somministrati in unica soluzione o in base allo stato di avanzamento dei lavori.

L'erogazione a saldo dei contributi non potrà avvenire comunque se non previa attestazione, che dovrà essere rilasciata o negata dagli uffici dei medici provinciali competenti entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta, della rispondenza degli impianti di stabulazione ai requisiti previsti dalla legge 2 maggio 1977, n. 192.

Art. 4.

I contributi di cui all'art. 3 non possono superare la percentuale indicata e non sono cumulabili con analoghi contributi statali e regionali, se non fino alla concorrenza del limite massimo predetto.

In caso di concorso con eventuali finanziamenti a tasso agevolato concessi da istituti di credito all'uopo autorizzati, la misura dei contributi dovrà essere determinata in modo che, sommata all'ammontare del finanziamento, non sia superato l'importo occorrente per l'attuazione dell'iniziativa.

Art. 5.

I benefici di cui alla presente legge possono essere concessi anche a favore di quei richiedenti che abbiano realizzato le iniziative prima dell'entrata in vigore della presente legge e comunque non antecedentemente al 2 maggio 1977.

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione della presente legge potranno essere assunti impegni di spesa entro i limiti delle assegnazioni che verranno disposte a favore della regione Sardegna a norma dell'art. 17 della legge 2 maggio 1977, n. 192.

Le assegnazioni derivanti dalla legge indicata nel precedente comma ed i corrispondenti oneri saranno iscritti, rispettivamente, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei bilanci annuali della Regione.

Art. 7.

Nei sottoelencati stati di previsione del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980 sono istituiti i seguenti capitoli:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Cap. 21317. — Quota, assegnata alla Regione dal Ministero della sanità, degli stanziamenti autorizzati per l'erogazione di contributi per la progettazione, costruzione, ampliamento ed adeguamento degli impianti di depurazione di molluschi eduli lamellibranchi (art. 17, legge 2 maggio 1977, n. 192) . . . . p.m.

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
DELL'ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Cap. 05078 (tit. 2, sez. 6, cat. 12, sett. 15) (Ogg. om. 05.07). — Contributi alle cooperative della pesca, agli enti e alle imprese individuali e collettive di molluschicoltura per la progettazione, la costruzione l'ampliamento e l'adeguamento degli impianti di depurazione di molluschi eduli lamellibranchi (art. 17, legge 2 maggio 1977, n. 192 e art. 1 della presente legge) . . . . p.m.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 21 agosto 1980

GHINAMI

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1980, n. 26.

Abrogazione della legge regionale 29 luglio 1975, n. 31 - Recepimento del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria eseguiti in amministrazione diretta dai consorzi di bonifica e dei contratti integrativi regionali stipulati fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro vigenti nel territorio della Sardegna.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 28 *agosto* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attuazione dei programmi di forestazione e attività connesse da eseguirsi in Sardegna si applicano il contratto collettivo nazionale e gli eventuali contratti di lavoro integrativi regionali, stipulati tra le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro e vigenti nel territorio della Sardegna per gli operai addetti a lavori di sistemazione idraulico-forestale eseguiti in amministrazione diretta da enti o istituzioni pubbliche.

La decorrenza della normativa di cui al precedente comma, al fine della disciplina dei rapporti di lavoro eventualmente già in corso, sarà quella prevista dai medesimi contratti sopracitati.

Per l'anno 1980 le spese connesse con l'applicazione dei contratti di cui ai commi precedenti graveranno sulle disponibilità esistenti sui capitoli 05017 e 05019 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della difesa dell'ambiente del bilancio della Regione per l'anno 1980 e sul titolo di spesa 7.5.3/2 del programma di interventi per l'anno 1979.

Art. 2.

La legge regionale 29 luglio 1975, n. 31, è abrogata.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 21 agosto 1980

GHINAMI

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1980, n. 27.

Autorizzazione all'amministrazione regionale a pagare prestazioni effettuate nell'ambito dell'attività di formazione professionale di riconversione dei lavoratori in cassa integrazione guadagni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 28 *agosto* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a pagare, tramite l'apposito fondo per la formazione professionale dei lavoratori in Sardegna di cui alla legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, nella misura di L. 12.000 lorde orarie, le prestazioni didattiche di cultura socio-economica e sindacale effettuate da quarantadue esperti nel periodo intercorrente tra il 30 settembre 1979 ed il 12 febbraio 1980, nell'ambito dell'attività di formazione professionale di riconversione dei lavoratori in cassa integrazione guadagni, di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501.

Art. 2.

La spesa di cui al precedente articolo, ammontante complessivamente a L. 25.884.000, grava sulle disponibilità esistenti in conto del cap. 10001 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale del bilancio della Regione per l'anno 1980.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 21 agosto 1980

GHINAMI

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1980, n. 28.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale 30 novembre 1979, n. 135, relativo al prelevamento della somma di L. 5.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 02153 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 28 *agosto* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e dell'art. 3 della legge regionale 10 maggio 1979, n. 38, nonché dell'art. 9 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 20, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale 30 novembre 1979, n. 135, concernente il prelevamento della somma di L. 5.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 02153 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione per l'anno 1979, recante: « Spese correnti eventuali e varie ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 21 agosto 1980

GHINAMI

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1980, n. 29.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale 4 dicembre 1978, n. 143, relativo al prelevamento della somma di L. 40.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 04032 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 28 *agosto* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e dell'art. 3 della legge regionale 10 maggio 1979, n. 38, nonché dell'art. 9 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 20, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale 4 dicembre 1978, n. 143, concernente il prelevamento della somma di L. 40.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 04032 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978, recante: « Spese per acquisto di mezzi di trasporto e di altri mezzi meccanici occorrenti per il funzionamento degli uffici e dei servizi dell'amministrazione regionale ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 21 agosto 1980

GHINAMI

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1980, n. 30.

Disposizioni per l'attuazione del progetto di promozione per i comparti vitivinicolo, ortofrutticolo e lattiero-caseario, previsto dal programma di intervento per gli anni 1976-78.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 28 *agosto* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interventi per il comparto vitivinicolo

Per l'attuazione degli interventi promozionali tendenti a favorire lo sviluppo produttivo nelle zone di gravitazione delle cantine sociali considerate dal progetto di promozione per i comparti vitivinicolo, ortofrutticolo e lattiero-caseario, la misura del contributo previsto per l'esecuzione delle opere di miglioramento fondiario è elevata all'80 per cento della spesa ammessa.

E' a carico dei fondi disponibili per l'attuazione del progetto di promozione per i comparti vitivinicolo, ortofrutticolo e lattiero-caseario l'intervento rivolto al risanamento delle situazioni debitorie derivanti dalla realizzazione delle cantine sociali a favore delle cooperative individuate nel comparto vitivinicolo dello stesso progetto.

Art. 2.

Interventi per il comparto ortofrutticolo

L'intervento per il risanamento delle passività delle centrali ortofrutticole, previsto dal progetto di promozione del comparto ortofrutticolo, è esteso alla Società cooperativa ortofrutticola di San Sperate (COOPRA) ed alla società semplice « Perda Fitta » di Serramanna, cui è riservata una somma non superiore a L. 70.000.000, a condizione che la stessa si trasformi preliminarmente in società cooperativa legalmente costituita.

Per l'esecuzione delle opere di miglioramento fondiario previste per il comparto ortofrutticolo del progetto di promozione vitivinicolo, ortofrutticolo e lattiero-caseario, e la cui attuazione è a carico del titolo di spesa 7.1-I del programma di intervento per il 1979, la misura del contributo concedibile è quella prevista dall'art. 19 della legge 11 giugno 1962, n. 588.

Potranno fruire della misura massima del contributo prevista per i coltivatori e gli allevatori diretti anche gli imprenditori agricoli a titolo principale e le cooperative regolarmente costituite formate per almeno il 75 per cento da coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli a titolo principale che conducano non meno del 60 per cento della superficie aziendale.

Art. 3.

Interventi per il comparto lattiero-caseario

E' a carico dei fondi disponibili per l'attuazione del progetto di promozione per i comparti vitivinicolo, ortofrutticolo e lattiero-caseario l'intervento rivolto al risanamento delle situazioni

debitorie derivanti dalla realizzazione dei caseifici sociali da parte delle cooperative individuate nel progetto stesso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Tale risanamento potrà riguardare soltanto la quota di indebitamento risultante alla data di entrata in vigore della presente legge ed eccedente il finanziamento pubblico concesso alle cooperative per la realizzazione dei relativi caseifici sociali.

Art. 4.

Anticipazioni dell'amministrazione regionale in conto aumento di capitale azionario

Per le partecipazioni azionarie individuate nei programmi e nei progetti regionali relativi ai comparti vitivinicolo, ortofrutticolo e lattiero-caseario ed assunte dall'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, e dell'art. 13 della legge 24 giugno 1974, n. 268, sono autorizzate, entro i limiti di disponibilità, rispettivamente del fondo costituito ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, e dei titoli di spesa dei programmi regionali di intervento ai sensi della legge 24 giugno 1974, n. 268, operazioni di anticipazione in conto sottoscrizione di futuri aumenti di capitale.

Tali anticipazioni, ove non si realizzi il previsto aumento di capitale entro il termine di un anno, devono essere rimborsate in unica soluzione, nella misura corrispondente al mancato aumento di capitale e col gravame degli interessi corrispondenti al tasso agevolato praticato sulle operazioni di credito agrario d'esercizio in agricoltura.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 21 agosto 1980

GHINAMI

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1980, n. 31.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale 31 luglio 1979, n. 87, relativo al prelevamento della somma di L. 15.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del cap. 04095 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 28 *agosto* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e dell'art. 3 della legge regionale 10 maggio 1979, n. 38, nonché dell'art. 9 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 20, è convalidato il decreto del Presidente della giunta regionale 31 luglio 1979, n. 87, concernente il prelevamento della somma di L. 15.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del cap. 04095 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica del bilancio della Regione per l'anno 1979: « Spese per il funzionamento degli uffici e dei servizi del Centro regionale antimalarico e anti-insetti ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 21 agosto 1980

GHINAMI

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1980, n. 32.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale 17 luglio 1979, n. 75, relativo al prelevamento della somma di L. 500.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del cap. 12193 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato all'igiene e sanità del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 28 *agosto* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e dell'art. 3 della legge regionale 10 maggio 1979, n. 38, nonché dell'art. 9 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 20, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale 17 luglio 1979, n. 75, concernente il prelevamento della somma di L. 500.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del cap. 12193 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato all'igiene e sanità del bilancio della Regione per l'anno 1979: « Contributi ad istituti della facoltà di veterinaria dell'Università di Sassari e della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari per ricerche organiche sulle malattie e su parassiti del bestiame, indennità per abbattimento degli animali affetti da malattie infettive o parassitarie (leggi regionali 23 giugno 1950, n. 29 e 8 gennaio 1969, n. 1) ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 21 agosto 1980

GHINAMI

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1980, n. 33.

Adeguamento degli interventi finanziari regionali a favore delle cooperative agricole.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 28 *agosto* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Allo scopo di facilitare la conservazione, l'invecchiamento, la stagionatura e/o la commercializzazione dei prodotti agricoli e la loro immissione tempestiva sul mercato, l'amministrazione regionale, a valere sulle leggi regionali in vigore e nei limiti degli stanziamenti previsti nei capitoli dello stato di previsione della spesa dell'assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980, può:

a) autorizzare la concessione di prestiti di esercizio sui fondi di rotazione esistenti;

b) concedere il concorso negli interessi sui prestiti di esercizio erogati dagli istituti di credito.

I prestiti sono concessi, anche a integrazione di analoghi benefici statali o comunitari, a favore delle cooperative agricole e dei loro consorzi e hanno una durata non superiore a tre anni.

La misura del finanziamento sarà determinata in relazione alla quantità e qualità dei prodotti da conservare o da commercializzare e all'entità degli impegni finanziari gravanti sul beneficiario.

Quando i prestiti sono accordati per cause derivanti da pesantezza di mercato, l'amministrazione regionale può concedere, previa deliberazione della giunta, la garanzia sussidiaria fino all'ammontare complessivo delle perdite accertate.

I prestiti sono regolati, oltre che dalle norme della presente legge, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni e dall'art. 5 della legge 7 agosto 1973, n. 512.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 21 agosto 1980

GHINAMI

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1980, n. **34.**

Disposizioni per la corresponsione al personale aggregato agli uffici centrali elettorali ed alle preture in occasione delle elezioni del giugno 1979 dei compensi per le prestazioni effettuate.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 28 *agosto* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere al personale aggregato agli uffici centrali elettorali di cui all'art. 7 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, e alle preture con decreto del rispettivo presidente o attestazione del pretore, i compensi per le prestazioni effettuate per lo svolgimento delle operazioni degli uffici stessi in occasione delle elezioni del giugno 1979, nella misura prevista dall'art. 80 della predetta legge per i componenti.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa della presidenza della giunta del bilancio della Regione per l'anno 1980 è istituito il cap. 01035 « Saldo di impegni relativi a spese per le elezioni del consiglio regionale della Sardegna » con lo stanziamento di L. 15.900.000.

A favore del suddetto cap. 01035 è stornata la somma di L. 15.900.000 dal cap. 03016 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per l'anno 1980 e mediante la corrispondente riduzione della riserva prevista nella lettera *o*) dell'elenco n. 4 allegato allo stesso bilancio di previsione.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al cap. 01035 dello stato di previsione della spesa della presidenza della giunta del bilancio della Regione per l'anno 1980.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 21 agosto 1980

GHINAMI

(9879)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100803220)